



COMUNE DI CAGGIANO

Provincia di Salerno

C.A.P. 84030 Viale Giovanni Palatucci, n.4

P.IVA 0051042 065 6



(0975) 393020

Fax (0975) 393920

indirizzo e-mail: demografici.caggiano@asmepec.it

Prot. n. 2939 del 9 maggio 2019

Assegno di maternità - Anno 2019

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

Visto l'art. 74 del D. Lgs. 26 marzo 2001, n. 151, recante: «Testo unico delle disposizioni legislative in materia di tutela e sostegno della maternità e della paternità, a norma dell'articolo 15 della L. 8 marzo 2000, n. 53»;

Visto l'art. 13 del D.M. 21 dicembre 2000, n. 452 e successive modificazioni, recante: «Regolamento recante disposizioni in materia di assegni di maternità e per il nucleo familiare, in attuazione dell'articolo 49 della L. 23 dicembre 1998, n. 488, e degli articoli 65 e 66 della L. 23 dicembre 1998, n. 448»;

Visto che il Dipartimento delle politiche per la famiglia ha comunicato che la variazione dell'indice ISTAT dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati è risultata pari a 1,1 per cento.

RENDE NOTO

- la domanda di concessione dell'assegno di maternità **anno 2019**, deve essere presentata dai soggetti aventi diritto, nel termine perentorio di **sei mesi** dalla data di nascita del figlio o dalla data di ingresso nella famiglia, in caso di affidamento preadottivo o di adozione;
- ai sensi dell'art. 74 del D. Lgs. 26 marzo 2001, n. 151, hanno diritto all'assegno le donne residenti, cittadine italiane o comunitarie o in possesso di permesso di soggiorno CE per soggiornanti di lungo periodo di cui all'art. 9 del D. Lgs. 25 luglio 1998, n. 286, e successive modificazioni, ovvero cittadine extracomunitarie in possesso dello status di rifugiate politiche (comunicato INPS n. 12712/2007) che non beneficiano dell'indennità di cui agli artt. 22, 66 e 70 del sopracitato D. Lgs. n. 151/2001; hanno altresì diritto all'assegno le cittadine extracomunitarie in possesso della vecchia carta di soggiorno, sempreché la stessa risulti ancora valida alla data di presentazione della domanda di assegno, nonché le cittadine non comunitarie in possesso della carta di soggiorno di familiare di cittadino dell'Unione (o italiano), di durata quinquennale, nonché le cittadine in possesso della carta di soggiorno permanente per i familiari non aventi la cittadinanza di uno Stato membro, di cui agli artt. 10 e 17 del D. Lgs. 06.02.2007, n. 30 (Circolare INPS 9 marzo 2010, n. 35), gli ulteriori soggetti ammessi ai sensi di norme di legge, accordi e direttive UE; essere casalinga o disoccupata, o non aver beneficiato di alcuna forma di tutela economica della maternità dall'Inps o dal datore di lavoro, oppure aver ricevuto prestazioni inferiori al valore dell'assegno ovvero a **€ 1.731,95 per l'anno 2019**.
- in mancanza della madre, hanno diritto all'assegno i soggetti di cui all'art. 11, comma 1, lettere a), b) e c) del D.M. n. 452/2000;
- l'assegno viene corrisposto nell'importo di **€ 346,39 mensili** (per **5 mensilità pari a euro 1.731,95**) per ogni figlio nato, adottato o in affidamento preadottivo nel corso dell'anno 2019 al netto di eventuali trattamenti previdenziali o economici di maternità già spettanti o percepiti nel periodo di astensione obbligatoria;
- il valore della situazione economica equivalente **ISEE per ottenere la concessione 2019** deve essere pari o inferiore ad **€ 17.330,01**;
- il valore dell'indicatore della situazione economica ISE riparametrato viene determinato in base alla scala di equivalenza di cui all'allegato 1 del D.P.C.M. 159/2013.

Questo avviso, in relazione al disposto dell'art. 32, comma 1, della legge 18 giugno 2009, n. 69, è inserito nel sito Web istituzionale di questo Comune.

Il Responsabile dei Servizi Prestazioni Socio-Assistenziali

Rosetta PUCCIARELLI

Firma autografa sostituita con indicazione a stampa

del nominativo del soggetto responsabile

(art. 3, comma 2, D. Lgs. 39/1993)